

- (5) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe inoltre garantire un'agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell'Unione concernenti l'ingresso nell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale da essi derivati, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme vigenti in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Inoltre le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 non dovrebbero applicarsi ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, esclusi quelli destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione, dato che non vi sono motivi di sanità animale significativi per includere tali prodotti nell'ambito di applicazione di detto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare l'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce l'ambito di applicazione di tale atto.
- (7) La definizione di «suino» quale attualmente stabilita all'articolo 2, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 è idonea unicamente ai fini dell'ingresso nell'Unione di tali animali. Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽⁴⁾, che stabilisce norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale, fornisce una definizione diversa di «suino», idonea per i donatori di materiale germinale. È pertanto opportuno modificare la definizione di «suino» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare l'ingresso nell'Unione di suini e di materiale germinale di suini.
- (8) La definizione di «barca vivaio» attualmente stabilita all'articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 non è in linea con la definizione di «barca vivaio» di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ⁽⁵⁾. Nell'interesse della coerenza delle norme dell'Unione, è opportuno modificare la definizione di cui all'articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di allinearla alla definizione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/990.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative all'ispezione degli animali terrestri prima della loro spedizione nell'Unione che, in caso di pollame, riguarda anche il relativo gruppo di origine. È tuttavia opportuno chiarire che tali prescrizioni non si applicano al gruppo (allevamento) di origine dei pulcini di un giorno, conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 21 aprile 2021 stabilite nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁶⁾. È pertanto opportuno modificare l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.
- (10) Il regolamento delegato (UE) 2020/692, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un'agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell'Unione concernenti l'ingresso nell'Unione di animali terrestri, come pure di materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁷⁾ prevedeva che, dopo la loro introduzione nell'Unione, le partite di ungulati, salvo quelli destinati a stabilimenti confinati, dovessero restare nell'azienda di destinazione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello. Il regolamento (UE) n. 206/2010 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevede tuttavia la possibilità di spostare ungulati verso un macello nei 30 giorni dopo l'ingresso nell'Unione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere tale possibilità, in quanto i movimenti durante tale periodo non destano preoccupazioni significative in materia di sanità animale.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

